

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 234

Seduta del 28 novembre 2014

SONO PRESENTI:

Ugo Rossi	Presidente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente
Violetta Plotegher	Vice Presidente
Giuseppe Detomas	Assessori
Josef Nogger	
Antonia Tassinari	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento promosso dal dott. Alois Kofler e atto di intervento ad adiuvandum promosso dall'Associazione degli ex Consiglieri Regionali e degli ex Parlamentari Nazionali ed Europei del Trentino – Alto Adige contro, tra gli altri, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nonché contro e nei confronti della Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed altri per l'annullamento di atti del Consiglio Regionale. Resistenza in giudizio con l'affidamento dell'incarico di patrocinio al prof. avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, via Barbarigo n. 4 e all'avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, via A. Vesalio n. 10.
(Euro 6.000,00 - cap. 02130.000)

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
 Segreteria della Giunta regionale
 Ufficio Legale

La Giunta regionale

Visto che il dott. Alois Kofler ha promosso un ricorso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il sig. Diego Moltrer quale Presidente pro tempore e Consigliere del Consiglio Regionale, nonché contro e nei confronti della Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, di Pensplan Invest Società di Gestione del Risparmio s.p.a. e di Société Générale Securities Service s.p.a. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari:

- a. del decreto n. 104 del 26.09.2014 con il quale il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto al dott. Kofler la restituzione dell'importo netto di € 130.438,40 quale maggior valore attuale dell'assegno vitalizio riconosciuto al dott. Kofler con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 663 del 30.10.2013;
- b. della nota prot. n. 2953 del 30.09.2014 con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha trasmesso al dott. Kofler il suddetto decreto n. 104/2014 con la richiesta di restituire il predetto importo di € 130.438,40;
- c. della nota prot. n. 2134 del 30.07.2014 con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato al dott. Kofler l'ammontare della somma da restituire sotto forma di liquidità ovvero di quote del Fondo Family;
- d. della deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 64 del 21.07.2014, concernente l'adozione delle "Prime linee operative per l'applicazione delle leggi regionali n.4 e n. 5 dell'11 luglio 2014", di presa d'atto del "valore attuale medio" e di definizione delle prime azioni amministrative necessarie per l'applicazione delle leggi regionali n.4/2014 e 5/2014;
- e. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;

Preso atto che per il ricorrente la L.R. 11.07.2014 n. 4 "*Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n.6 e provvedimenti conseguenti*" dovrebbe essere intesa come "legge provvedimento" ai fini di autotutela amministrativa la cui applicazione dovrebbe essere effettuata secondo le regole disposte dalla L. 7.08.1990, n. 241;

Visto che per il ricorrente la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di nuova quantificazione dell'assegno vitalizio e l'assenza di garanzie partecipative renderebbe illegittimo l'operato dell'Amministrazione per violazione della L. n. 241/1990;

Visto che per il ricorrente il decreto, le note e la deliberazione impugnati sarebbero altresì illegittimi per violazione del principio della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, per assenza di ragionevolezza/proporzionalità tra contenimento della spesa pubblica e sacrificio inadeguato inferto ai privati in violazione degli artt. 1, 10 e 21 novies, 27 e ss. della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visto che per il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione della legislazione comunitaria degli artt. 1,2,3 e 4 della L.R. 11.07.2014, n. 4 per contrasto con il principio dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, motivi per cui il ricorrente avanza richiesta al Tribunale di proporre questione di compatibilità comunitaria avanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE;

Visto che il ricorrente propone questioni incidentali di costituzionalità degli artt. 1,2,3 e 4 della L.R. n. 4/2014:

- a. per contrasto con gli artt. 3, 97 e 113 terzo comma della Costituzione per violazione del principio dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà;
- b. per contrasto con gli artt. 24, comma 1 e 113, comma 2 della Costituzione, avendo il legislatore disciplinato con legge argomenti di carattere amministrativo, e quindi impedito agli interessati di sottoporre sindacato al giudice amministrativo;
- c. per contrasto con gli artt. 25, comma 2, 41 e 117, comma 1 della Costituzione – in rapporto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 1 del protocollo addizionale, dato il carattere affittivo ingiustificato della richiesta di restituzione di somma avanzata con gli atti impugnati;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio R.G. n. 373/2014 proposto dal dott. Alois Kofler, promosso dall'Associazione degli ex Consiglieri Regionali e degli ex Parlamentari Nazionali ed Europei del Trentino – Alto Adige contro la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il sig. Diego Moltrer quale Presidente pro tempore e Consigliere del Consiglio Regionale, nonché contro e nei confronti della Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, di Pensplan Invest Società di Gestione del Risparmio s.p.a. e di Société Générale Securities Service s.p.a.;

Considerato che l'atto ad adiuvandum riproduce le medesime richieste di annullamento previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari rispetto agli stessi atti indicati nel ricorso del dott. Alois Kofler nonché i medesimi motivi del ricorso anzidetto;

Ritenuti i motivi, le argomentazioni e le richieste del ricorso e dell'atto ad adiuvandum del tutto infondati e considerato pertanto necessario ed altresì opportuno da parte della Regione resistere in giudizio accanto al Consiglio Regionale nel procedimento di cui al ricorso al T.R.G.A. di Trento in oggetto e relativo atto ad adiuvandum;

Ritenuto opportuno, in ragione dell'unicità delle motivazioni a difesa, avvalersi dei medesimi professionisti incaricati dal Consiglio regionale e quindi considerata anche la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige al prof. avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, via Barbarigo n. 4 (C.F. FLCGDM45C06L736E) e all'avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, via A. Versalio n. 10 (C.F. CRVFBA70A13G224H) con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso la sede istituzionale della Regione, Via Gazzoletti, 2 Trento;

Visto l'art. 35 del codice deontologico forense;

Visto l'art. 21 comma 4 e l'art. 39 quater comma 4 della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 applicabile alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in base all'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;

Considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera;

Considerato l'importo degli onorari e spese dei due legali risultante dal preventivo di spesa complessiva per Consiglio Regionale più la Regione, pervenuto in data 13 novembre 2014;

Ritenuto di assumere a carico dell'Amministrazione regionale il 20% dell'importo esposto, oltre a spese generali e accessori di legge, relativamente a ciascun legale;

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture secondo cui non sono soggetti a tracciabilità i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudizionale del cliente;

Vista la L.R. 4.10.2013, n. 7 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014/2016;

Vista la deliberazione n. 211 del 22.10.2013 con la quale la Giunta ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione ed ha assegnato gli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.3 del 22.01.2014 con la quale sono stati impegnati i fondi sul cap. 02130.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Accertata la disponibilità di fondi sul cap. 02130.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Tutto ciò premesso e considerato

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di resistere al ricorso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento promosso dal dott. Alois Kofler e relativo atto ad adiuvandum dell'Associazione degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari nazionali ed Europei del Trentino – Alto Adige;
- di conferire l'incarico di patrocinio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige al prof. avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, via Barbarigo n. 4 (C.F. FLCGDM45C06L736E) e all'avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, via A. Versalio n. 10 (C.F. CRVFBA70A13G224H) con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso la sede istituzionale della Regione, Via Gazzoletti, 2 Trento;
- di determinare, sulla base del citato preventivo di spesa che si approva, nel 20% dell'importo esposto oltre a spese generali e accessori di legge, il compenso da corrispondere a ciascuno dei patrocinanti;
- di autorizzare il Presidente della Regione o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente a conferire ai suddetti patrocinanti il mandato speciale di rito;
- di approvare la spesa presunta pari a complessivi € 6.000,00;

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse giuridicamente rilevante entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 29 e ss. del d.lgs. 2.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse giuridicamente rilevante entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

